



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 18/05/2026

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno **duemilaventisei** addì **diciotto** del mese di **Maggio** alle ore **18.00** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in seguito ad invito di convocazione, alla seduta di inizio in ordinaria che è stata partecipata dai Sig.ri Consiglieri, risultano all'appello nominale:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Giuseppe Davide Di Nardo	SI	Marica Truglio	SI
Andrea Carcione	SI	Serena Fabio	NO
Giuliana Zingales	SI	Giuseppe Drago	SI
Angela Truglio	SI	Martina Bontempo	NO
Carlo Vicario	NO	Claudia Bontempo	SI

Assegnati n. 10

Assenti n. 3

In carica n. 10

Presenti n. 7

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/1986, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott. **Giuseppe Davide Di Nardo**.

Partecipa il **Segretario Comunale**, Dott.ssa **Angela Ricca**.

La seduta è Pubblica.



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

Città Metropolitana di Messina

Proposta di Deliberazione Consiliare

Predisposta dal II Settore - Economico Finanziario

Presentata da Andrea Carcione, delegato Servizi Esterni, Acquedotto, Rete Idrica, Bilancio e Tributi, Strade di Penetrazione Agricola.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

RICHIAMATO l'art. 1 commi 102-110 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 che testualmente recita:

“102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

*104. Nel caso in cui la **legge** statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n.*

147. analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

*106. Le **leggi** e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.*

*107. Le **leggi** e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.*

*108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla **legge** 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della **legge** 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.*

109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

*110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla **legge** 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della **legge** 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare **leggi** e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.*

CONSIDERATO che è interesse dell'Amministrazione aderire alla suddetta procedura adottando apposito Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, recependo le istanze della popolazione e facendo proprio lo spirito del legislatore nazionale;

DATO ATTO che la definizione agevolata si configura come strumento finalizzato a consentire ai contribuenti la regolarizzazione della propria posizione mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale, con riduzione o esclusione di sanzioni e interessi, consentendo nello stesso tempo all'Ente di incrementare la capacità di riscossione effettiva su crediti di difficile esigibilità, migliorando la qualità dei residui attivi e riducendo il contenzioso tributario, in un particolare momento di persistente crisi finanziaria;

PRESO ATTO che in diverse occasioni utenti e contribuenti hanno segnalato l'esigenza di ridurre sanzioni e interessi, al fine di affrontare il pagamento in maniera

più sostenibile, soprattutto per in caso di nuclei familiari che presentano fragilità economiche o discontinuità di reddito.

CONSIDERATO che l'agevolazione favorisce la regolarizzazione spontanea di posizioni arretrate non saldata per indisponibilità, nonché un minor impatto sociale derivante dall'azzeramento di sanzioni e interessi;

RILEVATO altresì che le imprese esistenti nel territorio potranno liberare risorse finanziarie che altrimenti sarebbero assorbite da sanzioni e interessi, nel favor per continuità operativa e regolarità amministrativa delle imprese con ritorni positivi in generale sull'economia territoriale;

CONSIDERATO che l'attivazione di una definizione agevolata, se ben comunicata e gestita, può generare un miglioramento nel rapporto tra contribuente e amministrazione, rafforzando la percezione di proporzionalità e ragionevolezza del prelievo, di trasparenza della gestione delle entrate e di disponibilità dell'Ente a favorire il rientro ordinato e responsabile delle posizioni non definite nel tempo;

DATO ATTO che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

DATO altresì atto che l'adesione alla definizione agevolata non determina impatto negativo sugli equilibri di bilancio, ma consente al contrario di recuperare crediti iscritti in bilancio che altrimenti rischierebbero di restare iscritti tra i residui attivi senza certezza effettiva di incasso effettivo, con conseguente necessità di elevati accantonamenti al FCDE;

PRESO ATTO che il recupero anche parziale di tali crediti migliorerà il saldo di competenza e di cassa, contribuendo al mantenimento degli equilibri finanziari dell'Ente.

VISTO l'allegato schema di regolamento che disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali;

DATO ATTO che risultano rispettati i principi di legalità, capacità contributiva, autonomia finanziaria, uguaglianza e proporzionalità, insieme a quello di equilibrio di bilancio;

RILEVATO che la mancata adesione entro le tempistiche fissate e il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate comporterà la decadenza dalla definizione agevolata, con conseguente ripresa dell'integrale pretesa originaria, al netto di quanto già versato, che sarà imputato secondo le ordinarie disposizioni civilistiche;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 23/03/2026 con cui è stato approvato lo schema di Regolamento;

VISTO l'attestazione dell'Addetta dell'Ufficio Protocollo prot. N. 5163 del 21.04.2026, da cui si rileva che, in riferimento all'avviso del deposito dello Schema del Regolamento in oggetto, non sono pervenute osservazioni o reclami;

RITENUTO dover richiedere apposito parere al Revisore dei Conti;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali.

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. **Di richiamare** le premesse parte fondamentale e integrante della presente;
2. **Di dare atto** che la definizione agevolata si configura come strumento finalizzato a consentire ai contribuenti la regolarizzazione della propria posizione mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale, con riduzione o esclusione di sanzioni e interessi, consentendo nello stesso tempo all'Ente di incrementare la capacità di riscossione effettiva su crediti di difficile esigibilità, migliorando la qualità dei residui attivi e riducendo il contenzioso tributario, in un particolare momento di persistente crisi finanziaria;
3. **Di approvare l'allegato** Regolamento comunale, disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali;
4. **Di dichiarare con** successiva votazione l'immediata esecutività della presente deliberazione, stante la necessità di provvedere con gli ulteriori adempimenti.

IL PROPONENTE

F.to Andrea Carcione

**IL RESPONSABILE DEL II Settore -
Economico Finanziario
Rosa Maria Schilliro'**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **36**

Ufficio Proponente: **Ufficio Economato e Patrimonio**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Economato e Patrimonio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2026

Il Responsabile di Settore

Rosa Maria Schillirò

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rosa Maria Schillirò

Il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del punto concernente: *“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI”*, procede a dare lettura per oggetto della proposta e, successivamente, concede la parola al Consigliere e Assessore Carcione il quale delucida i contenuti della proposta.

Alle ore 19.18 esce momentaneamente dall'aula la consigliera comunale Truglio Marica.

Il Consigliere Carcione spiega che con l'approvazione di questo Regolamento si dà la possibilità ai cittadini di pagare solo la sorte capitale, senza sanzioni e interessi e crede che si tratti un atto giusto in un momento di crisi globale e che possa anche servire per rimpinguare le casse comunali.

Alle ore 19.21 rientra in aula la consigliera Truglio Marica.

Il Presidente del Consiglio Comunale prima di mettere in votazione la proposta precisa che, secondo il vigente Statuto Comunale, i Regolamenti per poter essere approvati necessitano della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Successivamente, il Presidente pone ai voti la proposta per alzata di mano.

La votazione espressa in forma palese, per dichiarazione di voto, da n. 07 Consiglieri presenti e votanti che dà il seguente esito;

- Voti Favorevoli: 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata dal parere di regolarità tecnica e contabile nonché del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

VISTO il Vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23 del 07.09.98 n. 30 del 23.12.2000;

VISTO il decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

In armonia con l'esito della votazione sopra descritta;

DELIBERA

1. **Di approvare** l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, che qui si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge.

Successivamente, il Presidente, invita il Civico Consesso a votare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

II CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, da n. 7 Consiglieri presenti e votanti che dà il seguente esito:

- Voti favorevoli n. 7

DELIBERA

DI DICHIARARE la deliberazione della proposta di cui all'oggetto immediatamente eseguibile nel rispetto dell'art. 12 della L.R. 44/1991.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano Andrea Carcione	Il Presidente Giuseppe Davide Di Nardo	Il Segretario Comunale Angela Ricca
_____	_____	_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (www.comune.galatimamertino.me.it) per 15 giorni interi e consecutivi dal 21/05/2026 al 05/06/2026

Galati Mamertino, lì 21/05/2026

Il Segretario Comunale
Angela Ricca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **18/05/2026**;
- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Il Segretario Comunale
Angela Ricca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galati Mamertino. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELA RICCA in data 21/05/2026
Andrea Carcione in data 21/05/2026
Giuseppe Davide Di Nardo in data 21/05/2026